

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(90/618/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, e 66,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che per sviluppare il mercato interno dell'assicurazione il Consiglio ha adottato, il 24 luglio 1973, la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita <sup>(4)</sup> (ancora chiamata « prima direttiva ») e, il 22 giugno 1988, la direttiva 88/357/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE <sup>(5)</sup> (ancora chiamata « seconda direttiva »);

considerando che la direttiva 88/357/CEE ha agevolato per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri, consentendo con ciò ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori con sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;

considerando che dal campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 88/357/CEE in materia di libera prestazione di servizi sono stati esclusi taluni rischi per i quali le norme specifiche adottate dalle autorità degli Stati membri in considerazione della loro natura e delle loro ripercussioni sociali rendevano all'epoca inadeguata l'applicazione di tali disposizioni; che è previsto il riesame di tali disposizioni dopo un determinato periodo di applicazione della direttiva indicata;

considerando che una delle esclusioni riguardava l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, esclusa la responsabilità del vettore;

considerando tuttavia che al momento dell'adozione della direttiva di cui sopra la Commissione si è impegnata a presentare al Consiglio nei migliori termini una proposta relativa alla libera prestazione di servizi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (esclusa la responsabilità del vettore);

<sup>(1)</sup> GU n. C 65 del 15. 3. 1989, pag. 6, e  
GU n. C 180 del 20. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 68 del 19. 3. 1990, pag. 85, e decisione del 10 ottobre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 194 del 31. 7. 1989, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 172 del 4. 7. 1988, pag. 1.

considerando che, fatte salve le disposizioni della stessa direttiva in materia di assicurazione obbligatoria, è opportuno inserire il suddetto ramo responsabilità civile auto-